



ASSICURAZIONE SUL POSTO DI LAVORO

Promemoria per i collaboratori

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF)

Ogni collaboratore è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali.

La persona assicurata è assicurata secondo l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per le spese di cura, i danni materiali, le indennità giornaliere, la rendita di invalidità e per i superstiti nonché l'indennità per menomazione dell'integrità. Il salario annuo LAINF massimo assicurato ammonta a CHF 148 200.

I premi per gli infortuni e le malattie non professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per gli infortuni non professionali sono assunte invece dal collaboratore.

I collaboratori che lavorano meno di otto ore la settimana sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché lungo il tragitto casa-lavoro. Le prestazioni in caso di infortunio non professionale (ad esempio le spese di cura) devono essere pertanto assicurate presso la cassa malati.

Non tutti gli infortuni subiti esercitando determinate discipline sportive sono assicurate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Così, ad esempio, tutti gli sport motoristici sono considerati rischiosi, compresi i relativi allenamenti. Anche nel caso di incontri di boxe, base jumping, downhill biking, gare di record di velocità su sci o immersioni a oltre 40 metri di profondità vengono assunti rischi sproporzionati che possono comportare riduzioni delle prestazioni LAINF.

Prima di affrontare simili rischi eccessivi, informatevi presso il vostro consulente assicurativo in merito alle possibilità di assicurazione a vostra disposizione.

Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e assicurazione maternità

Secondo il contratto collettivo di lavoro o eventualmente secondo il Codice delle obbligazioni, il datore di lavoro è tenuto a continuare ad accreditare al collaboratore, in caso di assenza dovuta a malattia, lo stipendio per un periodo di tempo determinato. Il datore di lavoro può stipulare un'opportuna assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Quest'ultima è equiparata alla prosecuzione del pagamento dello stipendio. Il premio per l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia deve essere corrisposto almeno per metà dal datore di lavoro.

In caso di assenze dovute a malattia il collaboratore è tenuto a richiedere e a presentare, secondo le direttive del proprio datore di lavoro (eventualmente all'attenzione dell'assicurazione), un certificato medico.

L'assicurazione maternità obbligatoria accredita per 14 settimane dopo la nascita un'indennità giornaliera dell'80 per cento del salario assicurato.



T +41 044 267 61 61

F 044 261 52 02

Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

www.assicurazioneeimestieri.ch

Obbligo d'informazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a informare i collaboratori in merito alle prestazioni assicurative concordate contrattualmente.

Il presente promemoria è destinato esclusivamente all'informazione. I diritti alle prestazioni si basano sulle disposizioni legali e contrattuali concordate, quali il Codice delle obbligazioni, i contratti collettivi di lavoro, i regolamenti, le polizze assicurative e le condizioni contrattuali.

In caso di domande relative alla previdenza o alla copertura di lacune previdenziali vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente assicurativo.

Foglio informativo ricevuto:

Luogo, data

Firma:
